

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Ornella Mari, VII sezione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. OMISSIS di Ruolo Generale avente ad oggetto: restituzione somma, discussa all'udienza del 19/06/2020 e vertente tra

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli separati che si allegano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il CLIENTE conveniva in giudizio BANCA chiedendone la condanna al rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo cd recurring versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo n. OMISSIS, estinto anticipatamente.

Esponeva l'attore di aver versato anticipatamente, al momento della stipula del contratto mediante trattenuta diretta della somma netta erogata in sede di liquidazione, costi del credito indicati nel contratto, pari ad E. 2.206,80.

Aggiungeva ancora il CLIENTE di aver provveduto all'anticipata estinzione del contratto allorquando mancavano 71 rate residue versando in un'unica soluzione, allo scadere della rata n. 49, la somma necessaria come quantificata dall'odierna convenuta, ottenuta mediante la stipula di un nuovo contratto di mutuo e l'Istituto bancario, in applicazione l'applicazione di una clausola contrattuale palesemente contraria a norme imperative, non provvedeva, momento dell'estinzione, a restituirgli quanto dovuto in ordine ai costi del credito di natura recurring se non in misura parziale.

In data 19/11/19 si costituiva in giudizio la BANCA eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore dell'adito Giudice a favore del Tribunale di Milano oltre all'incompetenza per territorio a favore del Giudice di pace/Tribunale di Roma in quanto la sua sede legale è sita in Roma e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Alla prima udienza di comparizione del 28/11/19, il Giudice, su richiesta di parte convenuta, concedeva i termini ex art. 320 cpc per il deposito di memorie istruttorie e di replica; parte attrice depositava tardivamente la propria memoria istruttoria ed all'udienza del 12/02/2020 chiedeva un rinvio per poterla ridepositare e sull'opposizione di parte convenuta a detta istanza, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/05/2020, udienza poi rinviata d'ufficio a causa dell'emergenza COVID 19 ed infine, all'udienza del 19/06/2020,

Sentenza, Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Ornella Mari, n. 3982 del 6 ottobre 2020

sulle conclusioni di entrambe le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

L'eccezione preliminare di incompetenza per valore dell'adito Giudicante è fondata ed andrà pertanto accolta per quanto di seguito si va ad esporre.

Si osserva infatti che nell'atto di citazione è scritto che in presenza dell'art. 125 sexies del T.U.B, quale norma di carattere imperativo nell'Ordinamento italiano per la quale *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto od in parte, l'importo dovuto al finanziatore con diritto a riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*, la clausola contrattuale che, in difformità, escluda o limiti detto diritto, è contraria a norme imperative e va pertanto dichiarata nulla e/o inefficace e disapplicata.

Nelle note conclusive di parte attrice, alla pagina tre si legge *"con l'instaurazione del presente giudizio, parte attrice ha richiesto, previo accertamento della nullità/ inefficacia o comunque dovuta disapplicazione perché, in ultima istanza, vessatoria, della suddetta clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, nella misura in cui impedisce o limita il diritto del consumatore ad ottenere un'equa riduzione dei costi del credito non maturati, il rimborso pro quota di tutti i costi del credito (stante l'opacità delle relative previsioni contrattuali) non maturati stante l'anticipata estinzione del contratto .."*.

Alla pagina 4 dello stesso atto, si legge poi che *"con riguardo all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace, è necessario evidenziare che nelle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice non ha richiesto nessuna pronuncia ... in ordine alla nullità/ inefficacia o comunque vessatorietà della clausola che priva il mutuatario/ consumatore, del diritto di ottenere la restituzione di costi del credito non maturati stante la anticipata estinzione del contratto di mutuo assistito da cessione del quinto dello stipendio/pensione"*.

E' di tutta evidenza la contraddittorietà delle affermazioni/istanze appena riportate.

Nelle conclusioni parte attrice, dopo aver disquisito, come si è già detto, della nullità/vessatorietà della clausola contrattuale sopra richiamata, ne chiede la disapplicazione.

Orbene, tutto ciò premesso, si osserva che per la determinazione della competenza per valore occorre fare riferimento al contenuto concreto della domanda come avanzata dall'attore e nel caso che ci occupa, la domanda di restituzione della somma di denaro pari ad E.1.182,86, deve necessariamente sommarsi alla domanda di accertamento relativa alla violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (vessatorietà della clausola) e nel caso in esame, per tutto quanto sin qui argomentato, è evidente che il valore complessivo della causa è da ritenersi indeterminato con conseguente devoluzione della vertenza al Tribunale.

Ed infatti, condividendo l'assunto di parte convenuta, non vi è dubbio che l'attore chiede, oltre alla restituzione di una somma di denaro (inferiore al limite del valore previsto per la competenza del Giudice di Pace), anche l'accertamento della nullità-inefficacia/disapplicazione di una clausola del contratto così invocando un accertamento ricognitivo del contratto nella sua interezza e da ciò consegue inevitabilmente che, ai fini del valore complessivo della domanda, dovrà tenersi in considerazione il valore del contratto stipulato che, come risulta dalla documentazione agli atti, è di gran lunga superiore ai limiti fissati per la competenza per valore del Giudice di Pace.

Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è (parzialmente) fondata ed andrà accolta nei termini che si vanno ad esporre.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ed infatti la competenza territoriale inderogabile a conoscere la presente controversia è il Tribunale di Monza, quale Giudice del luogo di residenza del consumatore e l'odierno attore, è residente a OMISSIS.

E pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato e motivato, il Giudice, in via assorbente senza entrare nel merito della domanda, dichiara la propria incompetenza per valore e per territorio a favore del Tribunale di Monza ed assegna i termini di legge per la riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice competente per valore e per territorio.

Vista la particolarità della vertenza nonchè l'esito della stessa, ritenute sussistenti giuste ragioni circostanziali, compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza per valore e per territorio a favore del Tribunale di Monza assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa; spese compensate.

Così è deciso, in Milano, 23/06/2020.

Il Giudice di Pace
Ornella Mari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*